



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali della giurisdizione tributaria;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, con il quale sono state insediate le Commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 1° ottobre 1996 di determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario;

Visto l'articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 che prevede, per le parti, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali e alle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, la facoltà di richiedere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio;

Visto l'articolo 38 del menzionato decreto legislativo n. 546 del 1992 che, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie di cui sopra, prevede, per il rilascio di copia autentica della sentenza, la corresponsione delle relative spese;

Visto l'articolo 69 del menzionato decreto legislativo n. 546 del 1992 che, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie di cui sopra, prevede per il rilascio di copia della sentenza spedita in forma esecutiva, ai sensi dell'articolo 475 c.p.c., la corresponsione delle relative spese;

Visto il comma 1-bis dell'articolo 40 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, in base al quale il pagamento del diritto di copia su supporto cartaceo deve essere corrisposto in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico;

Visto l'articolo 250 del citato D.P.R. n. 115 del 2002 che esclude l'applicazione della disciplina relativa al diritto di certificato al processo amministrativo, contabile e tributario;

Visto l'articolo 262 del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002 in base al quale, sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 40, nel processo tributario la misura del diritto di copia è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio;

Visto l'articolo 263 del citato testo unico in base al quale nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario;

Visto l'articolo 264 del D.P.R. n. 115 del 2002 in base al quale, sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 196, il pagamento del diritto di copia, nel processo tributario, si effettua mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale;

Ritenuto che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del predetto D.P.R. n. 115 del 2002, occorre procedere alla revisione e all'aggiornamento - in base al costo presunto del servizio - della misura del diritto di copia fissata dal citato decreto 1° ottobre 1996;

Decreta:

Art. 1

1. Le spese per il rilascio, da parte degli uffici di segreteria della Commissione tributaria Centrale, delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, di copie di atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e di copia della sentenza di cui all'articolo 38, comma 1, ed all'articolo 69 dello stesso decreto legislativo, sono fissate, per i richiedenti diversi dall'ufficio impositore, nella misura stabilita dalle tabelle contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il diritto di copia senza certificazione di conformità è stabilito nella misura indicata nella tabella contenuta nell'allegato 1 del presente decreto.
2. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto un diritto aggiuntivo, rispetto al diritto di copia di cui al comma 1, pari a 9 euro per ogni singolo documento come indicato nella tabella contenuta nell'allegato 2 del presente decreto.
3. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti nel predetto formato è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 3 del presente decreto.
4. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico degli uffici di segreteria di cui all'articolo 1, è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 4 del presente decreto.
5. Per il rilascio delle copie di cui ai commi 3 e 4, su supporto fornito dal richiedente, la copia sarà rilasciata a condizione che il supporto medesimo sia utilizzabile nell'ufficio al quale viene richiesta.

Art. 3

1. Le spese per il rilascio delle copie di cui all'articolo 2 sono a carico del richiedente e vengono rimosse, all'atto della presentazione della domanda, mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie sulla medesima domanda a cura dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 1 cui va inoltrata la richiesta.
2. Gli uffici di segreteria di cui al comma 1 provvedono ad annotare sull'originale l'avvenuto rilascio di copia di sentenze o di altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2011

Il Ministro: Monti

Allegato n. 1
(di cui all'articolo 2, comma 1)

Diritto per il rilascio di copia cartacea senza certificazione di conformità	
<i>Numero di pagine</i>	<i>Diritto di copia forfettizzato</i>
1 – 4	€ 1,50
5 – 10	€ 3,00
11 – 20	€ 6,00
21 – 50	€ 12,00
51 – 100	€ 25,00
oltre le 100	€ 25,00 più € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato n. 2
(di cui all'articolo 2, comma 2)

Diritto per il rilascio di copia cartacea con certificazione di conformità			
<i>Numero di pagine</i>	<i>Diritto di copia forfettizzato</i>	<i>Diritto di copia autentica</i>	<i>Totale (colonne 2 e 3)</i>
1	2	3	4
1 - 4	€ 1,50	€ 9,00	€ 10,50
5 - 10	€ 3,00	€ 9,00	€ 12,00
11 - 20	€ 6,00	€ 9,00	€ 15,00
21 - 50	€ 12,00	€ 9,00	€ 21,00
51 - 100	€ 25,00	€ 9,00	€ 34,00
oltre le 100	€ 25,00 più € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 9,00	€ 34,00 più € 15,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Diritto di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti in formato elettronico		
<i>Tipo supporto</i>	<i>Dimensione del file in KB (Kilobyte)</i>	<i>Importo forfettizzato</i>
Supporti di memoria di massa: CD, DVD.	Fino a 40	€ 1,00
	41 - 100	€ 2,00
	101 - 200	€ 4,00
	201 - 500	€ 8,00
	501 - 1.000	€ 15,00
Posta elettronica o prelievo da sorgente remota	Oltre 1.000	€ 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 4.928 kilobyte o frazione di 4.928 sino a un massimo di euro 500

Allegato n. 4
(di cui all'articolo 2, comma 4)

Diritto per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico dell'ufficio di segreteria		
<i>Tipo supporto</i>	<i>Numero di pagine</i>	<i>Importo forfettizzato</i>
Supporti di memoria di massa:CD e DVD. Posta elettronica o prelievo da sorgente remota	1 - 4	€ 1,00
	5 - 10	€ 2,00
	11 - 20	€ 4,00
	21 - 50	€ 8,00
	51 - 100	€ 15,00
	Oltre le 100	€ 15,00 più € 6,00 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100, sino a un massimo di 100.000 pagine